

Nome Cognome
Indirizzo
CAP Città

Ente
Indirizzo
CAP Città

OGGETTO: Diffida dal deliberare la partecipazione al Fondo Atlante 2

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, cap. _____, prov. di _____, via/viale/piazza _____, n° _____, carta d'identità n° _____, C.F.: _____, professione _____, email _____, nella sua qualità di iscritto alla (cassa previdenziale) “_____”,

PREMESSO CHE:

- secondo quanto riportato da fonti di stampa, l'Associazione degli enti previdenziali private (Adepp) in data 25 luglio 2016 ha deliberato di “sostenere l’iniziativa Atlante 2” per il slavataggio bancario, a seguito dell’invito da parte del Governo di immettere 500 milioni di euro nel fondo stesso;
- gli enti previdenziali sono disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza” e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recante “Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”;
- in particolare il decreto legislativo n. 509/1994 ha attribuito autonomia gestionale, organizzativa e contabile agli enti previdenziali privati dei professionisti che, pur avendo personalità giuridica privata, continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza poiché l’autonomia degli enti di previdenza privati dei professionisti va comunque esercitata nel rispetto delle finalità istituzionali;
- la permanente vigenza del fine pubblicistico generale dell'attività che gli enti previdenziali svolgono è stato ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 248/1997;
- il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 11/2011, ha attribuito alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) le funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali;
- all’articolo 14, comma 3, il predetto decreto-legge dispone l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore, di un decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, che “detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria”;
- come richiamato dalla Corte dei Conti, audita presso la Camera dei deputati nell’aprile 2016 “stante la delicatezza della missione affidata” le casse privatizzate pur essendo soggetti privati “esercitano, occorre ribadirlo, una funzione nel pubblico interesse – con un’attenzione particolare agli equilibri tra costi sostenuti e proventi conseguiti, [...] alla redditività del patrimonio”;
- la Corte, nella medesima occasione, ha stigmatizzato la mancata adozione “a distanza di quasi cinque anni dalla norma di legge che lo prevedeva (art. 14 comma 3 del dl 6 luglio 2011, n. 98)” del decreto interministeriale di disciplina

- la Corte, nella medesima occasione, ha stigmatizzato la mancata adozione “a distanza di quasi cinque anni dalla norma di legge che lo prevedeva (art. 14 comma 3 del dl 6 luglio 2011, n. 98)” del decreto interministeriale di disciplina dell’investimento delle risorse finanziarie delle casse dei professionisti che di fatto impedisce, ancora oggi, ogni valutazione di merito da parte dei soggetti preposti al controllo e alla vigilanza degli enti previdenziali. Analoga posizione critica è stata sottolineata dalla Covip intervenuta, nel medesimo ciclo di audizioni alla Camera dei deputati;
- in forza dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009, nel 2013 l’Istat ha inserito le casse previdenziali dei professionisti nell’elenco delle pubbliche amministrazioni in quanto concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;
- con riferimento alle regole del nuovo Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010), gli enti che erogano prestazioni pensionistiche, incluse le casse di cui sopra, sono compresi tra le unità delle amministrazioni pubbliche (Settore S13);
- la natura pubblica dell’attività svolta dai predetti enti è stata inoltre ribadita dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, che ha esteso ad essi l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (legge n. 190/2012);

CONSIDERATO CHE:

- la Covip ha ritenuto che in assenza della definizione della disciplina dell’investimento delle risorse finanziarie, dei conflitti di interesse e del depositario delle casse dei professionisti di cui alle premesse, “non si disponga di un quadro di regole certe e predeterminate all’interno nel quale possano esercitarsi le prerogative gestionali degli enti” in virtù delle quali esercitare la connessa azione di vigilanza;
- stante la natura pubblica della funzione svolta dagli enti previdenziali, nonché il loro inserimento nell’elenco delle pubbliche amministrazioni dall’Istat, la partecipazione ad un fondo di salvataggio bancario potrebbe profilarsi come violazione della normativa europea sugli aiuti di Stato;
- gli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994 e quelli privati di cui al d.lgs. n. 103/1996 sono chiamati a operare secondo il principio della sana e prudente gestione, allo scopo di perseguire l’interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica;
- il profilo di rischio del fondo cosiddetto “Atlante 2” non appare compatibile con gli obiettivi istituzionali delle casse privatizzate e private che assicurano il trattamento pensionistico di “primo pilastro” per tutti coloro che esercitano attività professionali in virtù dell’iscrizione in appositi albi o elenchi. Inoltre, il rendimento dell’investimento atteso e prospettato pare del tutto irrealistico rispetto all’aleatorietà dei prezzi e del mercato dell’asset class in cui “Atlante 2” è impegnato, ossia gli Npl (Non performing loans) cartolarizzati;
- in caso di investimenti che comportino perdite in termini di patrimonio o qualità o quantità dei servizi previdenziali erogati, potrebbero essere ritenuti responsabili anche coloro che in virtù della loro funzione hanno approvato e promosso quei medesimi investimenti.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, il/la sottoscritto/a,
DIFFIDA la SS.VV.

dal deliberare o assumere qualsiasi atto di impegno che comporti la partecipazione al fondo in oggetto, al fine di preservare il patrimonio dell’ente da fattori di rischio tali da inficiarne la solidità e pregiudicare l’erogazione delle prestazioni previdenziali, nel rispetto della normativa vigente nonché in attesa dell’adozione del decreto interministeriale di cui alle premesse, e con riserva di tutelare i propri diritti in tutte le sedi competenti.

Luogo e data

Firma _____